

INTERPELLANZA

Gordola il 22.08.2016

COMUNE DI GORDOLA						
Ricevuto						
29 SET. 2016						
Doc. Nr.						
LCA	AVS	FIN	UTC	AAP	ISC	POL
Ris. Murr.						

Sindaco Vignuta
Membri del Municipio
6596 Gordola

Copia CD Gnothi
Orpella Claudio

Stop al littering – per rispetto verso tutti!

Egregio Sindaco Vignuta,

Egredi Membri del Municipio,

Con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66 LOC) e dal Regolamento comunale (art....), ci permettiamo di interpellare il Municipio sul seguente tema:

I fenomeni del littering e dei vandalismi sono purtroppo una piaga in continuo aumento, che genera costi in costante crescita e che si riflettono negativamente sulla qualità di vita e sul senso di sicurezza negli spazi pubblici.

Nel 2011 l'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM) ha pubblicato uno studio sul littering e sui costi che ne risultano. In tale studio le spese di pulizia nei comuni e sui trasporti pubblici causate dal littering comportavano circa 192 milioni di franchi nell'anno 2010. 144 milioni di franchi ricadevano sui comuni (75%). Questi dati bastano a capire quanto importante sia il fenomeno.

Anche il nostro Comune non è immune a tale fenomeno e riteniamo importante intervenire.

Con la presente interpellanza proponiamo che il Comune di Gordola introduca, come già avvenuto in altri comuni del cantone, un'ordinanza che permetta di avviare procedure di contravvenzione contro chi non rispetta il suolo pubblico e i beni amministrativi attraverso comportamenti riconducibili al vandalismo e al littering.

Chiediamo inoltre al lodevole Municipio di sostenere eventuali campagne di sensibilizzazione, come già avviene, per promuovere misure di educazione, sia nelle scuole che a livello della popolazione.

A tal proposito una bozza è stata elaborata come documento di studio e proponiamo l'istituzione di una speciale commissione sociale ad hoc per la definizione dell'ordinanza finale.

Ringraziando già fin d'ora per l'attenzione che vorrete dar alla nostra proposta porgiamo i nostri migliori saluti

Dianne Andreotti



Un documento di studio per una Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (littering e vandalismi)

Comune di Gordola

IL MUNICIPIO

richiamati gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC, il Regolamento comunale servizio rifiuti urbani, nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Gordola da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, nonché di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering e dell'atto di vandalismo

a) il littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree di uso pubblico invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

b) il vandalismo

Il vandalismo è l'insieme delle azioni di interdizione, danno o distruzione verso beni altrui, materiali e non (attacchi personali, bullismo), per puro divertimento o incuria. È la tendenza a devastare spec. ciò che è bello, buono, utile, per spinta maniacale, per stupida prova di forza o per ottusa insensibilità: atti di v. compiuti contro le opere d'arte, il paesaggio.

CAPITOLO II Norme comportamentali

Art. 3 Principio

E' vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area di uso pubblico.

Art. 4 Divieti

1. In particolare, è vietato sporcare il suolo e gli edifici pubblici con: a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, escrementi o simili); b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini; c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi; d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri rifiuti.

2. E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili, nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, recinzioni, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, candelabri e qualsiasi altra struttura pubblica.

3. I detentori di cani sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei propri animali.

4. È vietato sottostare in zone abitative durante le ore notturne, come definite dal artt. 50 e 51 del Regolamento comunale contro i rumori, e parlare ad alta voce, fare schiamazzi o proferire parole offensive ed ingiuriose.

Art. 5 Esercizi pubblici e simili

I gerenti di esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibi da asporto (Take Away) sono tenuti ad evitare che la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della propria struttura.

CAPITOLO III Attività particolari

Art. 6 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

CAPITOLO IV Disposizioni varie e finali

Art. 7 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a fr. 10'000.-, ritenuto un importo minimo generale di fr. 50.- ed un minimo specifico di fr. 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

2. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richieda conoscenze specialistiche.

3. La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

4. E' riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore, dopo la scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali e riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, in data ?.

Adottata con ris. mun. no. ? del ? Esposta agli albi comunali dal ? al ? In vigore dal ?.

RISPOSTA DEL MUNICIPIO

Interpellanza Dianne Andreotti e cofirmatari

Stop al littering – per rispetto verso tutti!

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,

il problema del littering purtroppo non è solo comunale ma possiamo dire globale, per fortuna negli ultimi anni le campagne in atto verso di esso hanno portato una maggior sensibilizzazione della popolazione.

Il Municipio è conscio di tale problema e ringrazia la Consigliera comunale Dianne Andreotti e cofirmatari per aver portato all'attenzione del Municipio e di tutta la popolazione di Gordola la questione, per il tramite della loro interpellanza.

Non riteniamo il caso di eseguire un Regolamento ad hoc per tali infrazioni. Dopo un attenta analisi delle ordinanze municipali di Lugano datato 4 Settembre 2014 e di Locarno datato 9 Agosto 2016 abbiamo deciso di non seguire questa strada così da non sommergere troppo la popolazione da regolamenti.

Infatti vi è già un articolo di legge Inserito nella Lorp (Legge sull'ordine pubblico) del 6 Aprile 2016, Art. 2 cpv. D), dove, cito“ Fenomeni attuali come quelli del Littering, dell'insudiciamento del suolo pubblico o del degrado comportamentale verso beni pubblici, possono indiscutibilmente rientrare nella sfera d'azione della presente legge se tale ambito non sia già disciplinato dai Comuni con appositi regolamenti o ordinanze”.

Se dovessero giungere delle richieste di sostegno a campagne di sensibilizzazione sul tema, il Municipio, come già fa in situazioni simili, si chinerà sulla richiesta e valuterà se la stessa ha i presupposti per essere sostenuta.

In conclusione l'Esecutivo, pur ritenendo valida la richiesta formulata, ritiene di non eseguire tale regolamento poiché vi è già in vigore a livello cantonale della LorP, ma che lo stesso si farà parte attiva per effettuare maggiori controlli.

René Grossi, Capodicastero sicurezza pubblica